



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 195/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30122 del registro di segreteria proposto da

C. G. C.M. , nata Omissis il Omissis, residente in Omissis, via Omissis, CF Omissis

D. C. F. , nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, via Omissis, CF Omissis

E. A. , nata a Omissis il Omissis, residente in Omissis, via Omissis, CF Omissis

S. M. , nata a Omissis il Omissis, residente in Omissis, via Omissis, CF Omissis

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. F. Cigliano per mandato in atti, elettivamente domiciliati in Roma (RM), Via degli Scipioni 132, presso lo studio del difensore

ricorrenti

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e M. Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistente

e

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accogliere il ricorso; con vittoria di spese

Per il resistente INPS: dichiarare estinto il giudizio, con vittoria di spese.

FATTO

I ricorrenti, funzionari e dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto “al riscatto a titolo gratuito ai fini della carriera della durata del corso legale per il conseguimento del titolo di laurea richiesto per l’immissione in servizio permanente effettivo”, nonché il riconoscimento del loro diritto “di riscatto a titolo gratuito ai fini pensionistici della durata del corso legale per il conseguimento del titolo di laurea richiesto per l’immissione in servizio permanente effettivo...”, eccependo l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 DPR 1092\73, in quanto riguardante esclusivamente il personale militare.

Si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto della domanda.

In data 16.03.2022 il Giudice ha emesso ordinanza n. 35/2022 del seguente tenore: “... ritenuto che, al fine di definire la presente causa, occorre fare applicazione degli artt. 13 e 32 DPR 1092\73, i quali, tuttavia, riguardano esclusivamente il personale militare; che la Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Puglia, con ordinanza n. 1048\2021 ha sollevato questione di legittimità costituzionale “per violazione degli artt. 3, 36, 38, e 97 comma 2 della Costituzione, degli artt. 13 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui non prevedono il computo gratuito anche ai Funzionari della Polizia di Stato degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell’accesso alle rispettive carriere previsto per gli ufficiali degli altri corpi militari”, sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale; che i ricorrenti, in quanto membri del Corpo di Polizia Penitenziaria, si trovano in posizione analoga ai Funzionari della Polizia di Stato, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio; che i ricorrenti, con memoria 03.03.2022, hanno chiesto la sospensione

del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale; che le parti resistenti non hanno preso posizione sulla suddetta istanza; che è opportuno sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte sulla questione di costituzionalità della normativa sopra citata; che la c.d. sospensione “impropria” è permessa dall’ordinamento e risponde ad esigenze di economia processuale, non avendo peraltro le parti sollecitato la rimessione formale della questione né prospettato l’esigenza di interloquire davanti alla Corte Costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen n. 28\14; Consiglio di Stato sez. IV ord. n. 4765 del 17.11.16);
P.Q.M. SOSPENDE il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sez. Puglia con ordinanza 1048\2021; **FISSA** Termine di mesi tre, con decorrenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte Costituzionale, per la riassunzione del giudizio”.

La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 270/2022.

Nessuna delle parti in causa ha riassunto la causa nel termine fissato dal Giudice.

E’ stata fissata d’ufficio udienza in data 04.12.2024 per la definizione del giudizio.

La causa è stata discussa all’udienza del 04.12.2024.

DIRITTO

Visto l’art. 111 del Codice di Giustizia Contabile il giudizio, non riassunto nel termine assegnato, deve essere dichiarato estinto, a spese compensate ai sensi del comma 8 della norma citata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Milano, 04.12.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10.12.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)